

Utilizzo di graduatorie di altri enti

PUBBLICATO IL 10 DICEMBRE 2023 DA GIANLUCA BERTAGNA

L'ente ha il potere di **adottare norme regolamentari** sull'utilizzo di graduatorie di altri enti; norme che disciplinino tale particolare modalità di assunzione di personale e la ragione di prevedere una norma regolamentare sta proprio nella necessità che nell'utilizzo di graduatorie non venga pregiudicata l'imparzialità dell'azione amministrativa, in modo da rendere le scelte trasparenti.

Si tratta, in definitiva, di predeterminare i criteri di scelta e, al riguardo, non vi sono limitazioni.

Lo ha confermato il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 24 novembre 2023, n. 10080.

Nella sentenza, ad esempio, è stato ritenuto corretta la previsione prevista da un ente che affermava:

“In caso di pluralità di graduatorie nel medesimo ambito territoriale si seguirà il seguente grado di preferenza:

- graduatorie nelle quali risulta presente un numero di idonei (al netto dei collocati) pari almeno al doppio dei posti che si intende ricoprire con la procedura avviata;
- graduatoria più recente, facendo riferimento alla data di approvazione”.

Publicato il 24/11/2023

N. 10080/2023REG.PROV.COLL.

N. 03753/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3753 del 2023, proposto da Katuscia Iafrate, Teresa Fraioli, rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sora, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Quadrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A.I.P.E.S. (Associazione Intercomunale per L'Esercizio Sociale), rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Filettino, non costituito in giudizio;
Claudia Cristini, Giovanni Di Tucci, Junior Stefano Lenisi, Annamaria Spaziani, Pierfrancesco Maria Pletto, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Buonemani,

Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sonia Bruni, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 1004/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sora e di A.I.P.E.S. (Associazione Intercomunale per L'Esercizio Sociale), di Claudia Cristini, Giovanni Di Tucci, Junior Stefano Lenisi, Annamaria Spaziani, Pierfrancesco Maria Pletto e Sonia Bruni;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi gli avvocati Quadrini, Gallinaro, anche in sostituzione dell'avvocato Buonemani, Tallini e Avaiano, in sostituzione dell'avvocato Bongarzone per dichiarata delega e dato atto, altresì, del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d'intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell'avvocato Scalia;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso depositato dinanzi al TAR Lazio il 22 ottobre 2021 le odierne appellanti hanno chiesto l'annullamento:

a) della determinazione n. 378 del 23 agosto 2021 del Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di Sora, di individuazione della graduatoria concorsuale

per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali di n. 6 istruttori amministrativi categoria C;

b) della deliberazione della G.C. n. 41 del 21 aprile 2021 del Comune di Sora, di approvazione del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, composto di n. 7 articoli, che costituisce stralcio del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

c) per quanto di ragione e nella relativa parte, del Regolamento approvato dalla Deliberazione di G.C. 41 del 21 aprile 2021 e alla stessa allegato;

d) della deliberazione di G.C. n. 135 del 24 agosto 2021 del Comune di Sora, di approvazione dell'accordo per l'utilizzo della graduatoria A.I.P.E.S. e del relativo schema di convenzione tra Comune e A.I.P.E.S.;

e) della determinazione n. 414 del 7 settembre 2021 del Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di Sora, di assunzione nei ruoli comunali con contratto a tempo indeterminato part-time a 18 ore settimanali di n. 6 Istruttori amministrativi categoria C;

f) della nota del Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di Sora, di riscontro segnalazione in merito alla Determina n. 378/2021;

g) della nota del Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di Sora, di riscontro alla diffida del 26 agosto 2021.

2. Riferiscono le appellanti di avere partecipato alla procedura concorsuale indetta dalla XV Comunità Montana "Valle del Liri", avente ad oggetto "Bando di Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a T.P. 18/24 ore/settimanali di istruttore amministrativo di categoria C", collocandosi rispettivamente al quinto e al nono posto della graduatoria definitiva, approvata con determinazione n. 247 del 2018.

3. La XV Comunità Montana ha pubblicato la graduatoria all'albo dell'Ente dal 25 ottobre al 9 novembre 2018 e ha proceduto all'assunzione dei primi due candidati

(Claudia Tata e Laura Proia). In conseguenza di ciò e di un successivo attingimento, le appellanti sono ascese al secondo e sesto posto della graduatoria degli idonei. In seguito a una ulteriore assunzione (di Francesca Fraioli - al quarto posto), la Sig.ra Teresa Fraioli è collocata al quinto posto.

4. Con delibera G.C. n. 41 del 21 aprile 2021, il Comune di Sora ha approvato il Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, composto di n. 7 articoli, che costituisce stralcio del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Il Regolamento, nel disciplinare le modalità di utilizzo delle graduatorie approvate da altri enti, all'art. 5, comma 2, stabilisce che *“[p]er l'utilizzo vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria. Pertanto l'utilizzazione delle graduatorie di altro Ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, senza considerare il livello economico all'interno della categoria. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio»*. Il Regolamento, inoltre, nell'indicare i criteri per l'individuazione e l'utilizzo delle graduatorie, all'art 3 prevede che *“1. [I]tra le graduatorie in essere, l'individuazione di quella alla quale attingere, previa stipula della convenzione di cui all'art. 2, avverrà sulla base del cd. “ambito territoriale” applicando il seguente ordine di priorità: I. Enti locali ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone; II. Enti locali appartenenti alle altre province della Regione Lazio; III. Enti locali appartenenti ad altre Regioni d'Italia. 2. In caso di pluralità di graduatorie nel medesimo ambito territoriale si seguirà il seguente grado di preferenze: - graduatorie nelle quali risulta presente un numero di idonei (al netto dei collocati) pari almeno al doppio dei posti che si intende ricoprire con la procedura avviata; - graduatoria più recente, facendo riferimento alla data di approvazione [...]”*.

5. Con nota prot. n. 24725 del 27 luglio 2021, inoltrata a tutte le amministrazioni della Provincia di Frosinone, il Comune di Sora comunicava l'esigenza di procedere con urgenza all'assunzione di 6 istruttori amministrativi di categoria C, con contratto a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali, invitando le amministrazioni

destinatario a *“voler comunicare la disponibilità alla concessione di eventuali graduatorie vigenti [...] alle quali questo Ente possa attingere previo accordo con l'amministrazione interessata”*.

6. In riscontro a tale richiesta, la XV Comunità Montana, con comunicazione prot. 2434 dell'11 agosto 2021, rappresentava la disponibilità all'utilizzo della propria graduatoria concorsuale istruttore amministrativo categoria C, approvata con determinazione n. 247 del 25.10.2018 e aggiornata con determinazione n. 23 del 23.01.2020, allegando l'elenco degli attuali idonei.

7. Con determinazione n. 378 del 23 agosto 2021, il Comune di Sora, premesso che alla richiesta rispondevano il Comune di Filettino e l'A.I.P.E.S. di Sora, richiamato il Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali, approvato con delibera G.C. n. 41 del 2021, individuava nella graduatoria A.I.P.E.S. quella dalla quale attingere per la copertura dei 6 posti messi a concorso.

8. Con delibera G.C. n. 135 del 24 agosto 2021, il Comune approvava lo schema di convenzione con l'A.I.P.E.S., per l'utilizzo della graduatoria approvata dall'A.I.P.E.S. con Determinazione n. 461 del 5 luglio 2021.

9. La Signora Iafrate inoltrava una prima diffida al Comune di Sora, chiedendo i motivi per i quali l'amministrazione non avesse preso in considerazione la graduatoria inviata dalla Comunità Montana e nella quale la stessa era utilmente inserita. La dirigente del settore amministrativo del Comune riscontrava la diffida rappresentando *“che la graduatoria fornita dalla XV Comunità Montana non è stata inserita nel provvedimento richiamato in oggetto in quanto non è stato ravvisato il requisito della omogeneità [...] richiesto dall'art. 2, comma 5, del Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie adottato dal Comune di Sora con Deliberazione G.M. n. 41/2021. Tale problematica, seppur diversamente valutata, non avrebbe comunque consentito di individuare una diversa graduatoria cui attingere in quanto [...] la graduatoria messa a disposizione dal Consorzio A.I.P.E.S., approvata con Determinazione n. 461 del 05.07.2021, è indubbiamente la più recente tra tutte quelle proposte”*.

10. Con ulteriore diffida del 26 agosto 2021, la ricorrente contestava la legittimità della determinazione comunale con la quale l'ente aveva deciso di attingere alla graduatoria A.I.P.E.S., sull'errato presupposto che la stessa potesse essere considerata idonea, sostenendo che detto Consorzio non è equiparabile a un ente locale.

11. Il dirigente del settore amministrativo riscontrava anche tale diffida ribadendo la correttezza dell'operato dell'amministrazione sul presupposto dell'equiparazione dell'A.I.P.E.S. agli enti locali, stante la previsione di cui al comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 267/2000, nella parte in cui dispone che le norme del T.U. si applicano anche ai Consorzi cui partecipano gli enti locali.

12. Con determinazione n. 414 del 7 settembre 2021, il Comune di Sora formalizzava l'assunzione dei 6 candidati attinti dalla graduatoria A.I.P.E.S., quali candidati idonei non vincitori utilmente collocati nella graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali, di istruttore amministrativo categoria C, approvata dall'A.I.P.E.S. e messa a disposizione del Comune di Sora, giusta convenzione sottoscritta in data 24 agosto 2021.

13. Il ricorso di primo grado, affidato a quattro motivi, è stato deciso con sentenza n. 663/2021, pubblicata il 2 dicembre 2021, con la quale il TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

14. Avverso la citata pronuncia è stato proposto appello, notificato e depositato il 9 dicembre 2021. Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. depositato il 22 dicembre 2021 e iscritto al n. 2405/2021 Reg. Ric., le ricorrenti hanno adito il Tribunale di Cassino, al fine di ottenere – previa disapplicazione degli atti già impugnati innanzi al TAR e previo accertamento della nullità/annullabilità dei contratti di lavoro sottoscritti con i controinteressati, nonché dell'utile collocazione delle ricorrenti nella graduatoria di appartenenza, da preferire a quelle degli altri enti interessati – l'adozione dei

provvedimenti costitutivi del rapporto di lavoro in loro favore e la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

15. Il giudizio di appello, rubricato con n. 10336/2021 Reg. Ric., è stato definito con sentenza n. 3204/2022, pubblicata il 26 aprile 2022, con la quale la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha annullato la sentenza impugnata, *“nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. anche relativamente all'impugnativa dell'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, che costituisce stralcio del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e della relativa delibera giuntale di approvazione”*, rimettendo la causa al TAR del Lazio - Sezione staccata di Latina, ex art. 105 c.p.a.

16. L'originario ricorso è stato riassunto dinanzi al TAR con atto notificato e depositato il 26 maggio 2022. Il TAR ha rigettato il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe.

17. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, le appellanti hanno chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua dei motivi così rubricati: *“1. ERROR IN JUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE ED AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO; 2. ERROR IN JUDICANDO: MANIFESTA ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA; 3. ERROR IN JUDICANDO: VIOLAZIONE DELLE CIRCOLARI DELLA FUNZIONE PUBBLICA 31 GENNAIO 1992, N. 7 (ART. 2) E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 MARZO 1993, N. 7 (ART. 2). DIFETTO DI MOTIVAZIONE; 4. ERROR IN JUDICANDO: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ”*.

18. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Comune di Sora, Giovanni Di Tucci, Junior Stefano Lenisi, Claudia Cristini, Pierfrancesco Maria Pletto, Annamaria Spaziani, Sonia Bruni e A.I.P.E.S. Associazione Intercomunale per l'Esercizio Sociale.

19. Alla udienza pubblica del 18 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

20. Le argomentazioni delle appellanti necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.

20.1. Con il primo motivo le appellanti argomentano come segue.

20.2. Il TAR avrebbe errato nel ritenere che parte ricorrente, al di là di un generico riferimento a principi generali di ordine costituzionale sull'attività amministrativa, non ha indicato una specifica disposizione di legge che sancisca in modo chiaro l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di avvalersi della graduatoria più antica, anche quando si determinano ad assumere idonei di altre procedure concorsuali bandite da enti differenti.

20.3. Il TAR ha ritenuto necessario, per poter dichiarare l'illegittimità della norma regolamentare impugnata, che vi fosse una specifica disposizione di legge che sancisse in modo chiaro l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di avvalersi della graduatoria più antica. Sennonché è proprio la norma del TUEL che disciplina i Regolamenti degli enti locali a prescrivere il rispetto dei principi fissati dalla legge (cfr. art. 7 del d.lgs. n. 267/2000). I principi sono norme giuridiche e quelli posti dall'art. 97 Cost. sono espressamente rivolti all'organizzazione dei pubblici uffici. Il Regolamento dell'ordinamento degli uffici di un ente locale deve essere conforme ai principi di buon andamento e imparzialità, pena la sua illegittimità.

20.4. Il criterio della prevalenza della graduatoria meno recente, secondo le appellanti, sarebbe il solo a non consentire all'amministrazione di scegliere la graduatoria da cui attingere e, conseguentemente, le persone da assumere. Il criterio della graduatoria più recente consentirebbe all'amministrazione che intenda coprire posti vacanti mediante scorrimento di individuare la graduatoria da cui attingere, attivando la relativa procedura immediatamente dopo l'approvazione della graduatoria stessa, ciò che sarebbe avvenuto in questo caso.

20.5. Il Comune di Sora, sapendo (e non potendo non sapere, atteso che il Sindaco ricopriva anche la carica di Presidente del C.d.A. dell'A.I.P.E.S. e che questo ha sede presso il Comune di Sora) del concorso prossimo alla conclusione dell'A.I.P.E.S., ha approvato il Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie, inserendo il criterio di prevalenza di quella meno recente, così da poter attingere alla graduatoria dell'Associazione di cui fa parte, subito dopo che questa la avesse approvata.

20.6. Sempre secondo le appellanti, il principio di imparzialità imporrebbe di favorire la graduatoria meno recente per la ragione che i relativi candidati idonei hanno acquistato l'aspettativa di nomina per primi.

21. Con il secondo motivo le appellanti argomentano come segue.

21.1. Il TAR avrebbe errato nel ritenere insussistenti i profili di manifesta illogicità e ingiustizia *“perché, sebbene la scelta di utilizzare la graduatoria più antica sia senz'altro ragionevole in sé e per sé, anche l'opposta linea di condotta tesa a privilegiare l'impiego della graduatoria più recente non appare illogica o ingiusta. Infatti, essa è funzionale all'interesse pubblico ad assumere soggetti che abbiano una maggiore probabilità di un celere e proficuo inserimento lavorativo, perché le loro competenze professionali sono state oggetto di un accertamento che nel tempo è vicino alla data di assunzione. In definitiva, a fronte di due soluzioni alternative astrattamente ragionevoli, entrambe adeguate rispetto alla cura dell'interesse pubblico al reclutamento di dipendenti selezionati per la capacità dimostrata, la scelta operata dal Comune di Sora di privilegiare la graduatoria più recente si colloca nell'ambito del merito dell'azione amministrativa, che come tale*

non è sindacabile da parte del giudice amministrativo". Le appellanti citano a sostegno della propria tesi la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 28 settembre 2007, n. 4974.

22. Con il terzo motivo le appellanti argomentano come segue.

22.1. L'art. 2 della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7 dispone che "*[l]e assunzioni avvengono mediante nomina dei vincitori di concorsi od attingendo a graduatorie di idonei valide secondo le disposizioni vigenti nei singoli comparti. In presenza di più graduatorie, le assunzioni avvengono utilizzando quelle di data anteriore*". Si tratta di circolare normativa, che ha lo scopo, in ambiti normalmente connotati dalla presenza di un'attività amministrativa discrezionale, di integrare le disposizioni legislative, alla stregua di veri e propri atti regolamentari.

22.2. Avendo violato, il Regolamento del Comune di Sora, una precisa direttiva della Funzione Pubblica, le ragioni di pubblico interesse che hanno motivato tale decisione avrebbero dovuto essere esplicitate.

23. Con il quarto motivo le appellanti argomentano come segue.

23.1. La modifica del Regolamento comunale con l'inserimento del criterio di scelta della graduatoria più recente è avvenuta contemporaneamente allo svolgimento del concorso da parte dell'A.I.P.E.S. Il Sindaco di Sora è anche Presidente dell'A.I.P.E.S. che ha sede presso i locali dello stesso Comune. Nel momento in cui l'amministrazione comunale di Sora ha modificato il Regolamento, aveva già – necessariamente, ai sensi dell'art. 91 del TUEL – programmato l'assunzione dei 6 istruttori amministrativi categoria C e, sostengono le appellanti, non poteva esserle ignoto che l'A.I.P.E.S. proprio in quel momento stesse ultimando un concorso per le medesime figure professionali. Difficile non concludere, proseguono le appellanti, che quella modifica fosse funzionale a consentire al Comune di utilizzare la graduatoria A.I.P.E.S. per le proprie assunzioni.

24. Le censure delle appellanti, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.

L'articolato atto di appello e gli argomenti, esposti con ampi svolgimenti, contenuti nei quattro motivi di ricorso, così come tutte le difese svolte dalle parti, anche nelle memorie depositate tanto in vista della camera di consiglio per l'esame in sede cautelare, tanto in vista dell'udienza pubblica, vertono, in realtà, su un'unica questione. Si tratta di decidere se sia legittima la disposizione del regolamento del Comune di Sora sulla disciplina dell'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, che così recita: *"2. In caso di pluralità di graduatorie nel medesimo ambito territoriale si seguirà il seguente grado di preferenza: - graduatorie nelle quali risulta presente un numero di idonei (al netto dei collocati) pari almeno al doppio dei posti che si intende ricoprire con la procedura avviata; - graduatoria più recente, facendo riferimento alla data di approvazione"*.

25. Nessuna delle censure sopra sintetizzate è fondata e la sentenza impugnata non merita le critiche che le sono state rivolte. L'infondatezza nel merito delle censure delle appellanti consente di prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità del ricorso proposte sia dal Comune di Sora sia dalle parti controinteressate.

26. Non sono fondati i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, come osservato in modo del tutto condivisibile dal primo Giudice, nonostante le appellanti abbiano argomentato con ampi svolgimenti la propria tesi, non è dato rinvenire alcun contrasto tra la disposizione regolamentare sopra riportata e una regola di rango superiore. Tale contrasto non può essere affermato supponendo una violazione diretta dell'art. 97 della Costituzione.

26.1. Si legge a pagina 16 dell'atto di appello: *"D'altronde, i principi sono norme giuridiche, e quelli posti dall'art. 97 Cost. sono espressamente rivolti all'organizzazione dei pubblici uffici"*.

26.2. Che i principi siano norme giuridiche non è dato dubitare. Ma da tale corretta premessa non discende la conclusione che il generico richiamo a un principio fondamentale possa fondare qualunque censura rivolta contro una norma regolamentare. Il principio di imparzialità della P.A. esplicita, con particolare

riferimento all'attività di esecuzione del comando legislativo da parte di apparati pubblici, il principio di eguaglianza di fronte alla legge. L'imparzialità è poi strumento del buon andamento, in quanto garanzia che siano adottate scelte ottimali secondo criteri oggettivi. Si tratta di un limite generale del potere discrezionale in tutti i campi in cui tale potere è demandato alla pubblica amministrazione.

26.3. Esattamente ciò che è avvenuto in questo caso. Il Comune ha il potere di adottare norme regolamentari sull'utilizzo di graduatorie di altri enti, norme che disciplinino tale particolare modalità di assunzione di personale. La ragione di prevedere una norma regolamentare sta proprio nella necessità che nell'utilizzo di graduatorie non venga pregiudicata l'imparzialità dell'azione amministrativa, in modo da rendere le scelte trasparenti. Si tratta, in definitiva, di predeterminare i criteri di scelta, esattamente come ha fatto il Comune di Sora. Ma, nell'individuare tali criteri, non vi sono le limitazioni che le appellanti affermano sussistere.

26.4. È appena il caso di precisare che l'ampia casistica giurisprudenziale riportata dalle appellanti, e, in particolare, il richiamo al risalente precedente di questa Sezione, n. 4974 del 28 settembre 2007, non sono conferenti, dato che le decisioni, com'è evidente, sono riferite a fattispecie del tutto diverse rispetto a quella qui esaminata.

26.5. È poi questione pacifica, su cui non è necessario indugiare particolarmente, che il regolamento non debba essere motivato, atteso che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione degli stessi risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, senza necessità di una puntuale motivazione (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 4 dicembre 2020, n. 7696). È, anche in questo caso, da condividere la statuizione del primo Giudice laddove si legge: (...) *“tale onere minimo è assolto sia dall'art. 1 del regolamento stesso, sia dalla delibera giuntale n. 41 del 2021, nelle cui premesse si fa riferimento, da un lato, alla necessità di approvare lo stralcio del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle modalità di utilizzo di graduatorie*

concorsuali di altri enti, in considerazione delle procedure assunzionali da intraprendere in aderenza alla programmazione triennale di fabbisogno di personale e, dall'altro, al fatto che l'assetto introdotto risponde ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, di cui agli artt. 91, d.lgs. n. 267 cit. e 9, l. 16 gennaio 2003 n. 3".

27. Anche il terzo motivo di appello è infondato poiché non è revocabile in dubbio il fatto che non possa attribuirsi alcuna rilevanza al contenuto delle circolari di cui le appellanti pretendono l'applicazione. Le stesse appellanti lealmente riconoscono, a pagina 7 della memoria depositata il 26 giugno 2023, che *"È vero che le circolari citate nel ricorso si riferivano alle assunzioni per gli anni 1992 e 1993, ma hanno posto regole di cui la giurisprudenza ha fatto applicazione anche in anni recenti e comunque diversi"*. Si tratta di giurisprudenza, anche in questo caso, non conferente rispetto alla vicenda qui all'esame, vicenda in cui si controverte della legittimità di una norma regolamentare che non è in alcun modo viziata per asserito contrasto con circolari che in alcun modo potevano produrre effetti vincolanti per il Comune.

28. Il quarto motivo di appello è infondato per la assoluta genericità delle contestazioni in esso contenute. Nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta (Consiglio di Stato sez. III, 4 settembre 2020, n. 5356).

29. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.

Le spese, vista l'assoluta particolarità e, per alcuni aspetti novità, delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto,

conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina n. 1004/2022.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Anna Bottiglietti, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO